

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2160-A)

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LAI)

Comunicata alla Presidenza l'8 febbraio 1983

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro delle Finanze

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1983

ONOREVOLI SENATORI. — Innanzi al Senato i provvedimenti che recano modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi sono due: i decreti-legge 21 gennaio 1983, n. 9, e 26 gennaio 1983, n. 13. Si tratta di provvedimenti di urgenza entrambi da convertire in legge, fra loro connessi.

Premesso che questa Assemblea ha già riconosciuto la sussistenza dei presupposti costituzionali per entrambi i decreti, mi cor-

re l'obbligo di precisare — come ha puntualizzato il Governo nelle note introduttive di ciascuno dei due disegni di legge di conversione nn. 2160 e 2163 — che le norme dei decreti-legge sono giustificate dalla necessità di evitare nell'attuale difficile congiuntura finanziaria una riduzione del gettito d'IVA che deriverebbe dalla diminuzione dei prezzi della benzina e del gasolio, oltre che conseguire entrate aggiuntive per il bilancio dello Stato. Ciò perchè la dimi-

nuzione del prezzo medio comunitario delle benzine e l'applicazione del sistema di determinazione dei prezzi interni attualmente vigente avrebbero comportato una corrispondente diminuzione dei prezzi stessi.

Con entrambi i provvedimenti, pertanto, viene sancito (all'articolo 1) l'aumento dell'imposta di fabbricazione e della correlativa sovrimposta di confine, in misura identica a quella della diminuzione dei prezzi « commerciali ».

Nel provvedimento di cui alla presente relazione, l'aliquota per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e riscaldamento domestico viene aumentata da lire 5.000 a lire 6.780 per ettolitro, e quella per il gasolio da usare come combustibile, sia per l'autotrazione che per il riscaldamento, da lire 5.639 a lire 7.400 per ettolitro. Vengono, altresì, aumentate le aliquote per gli oli combustibili diversi da quelli speciali,

semifluidi, fluidi e fluidissimi, trattandosi di prodotti nella cui composizione entra il gasolio, e dovendosi mantenere quindi in equilibrio la relativa tassazione.

È bene precisare che le maggiori entrate derivanti dagli aumenti di aliquote in esame sono stimate, su base annua, in circa 563 miliardi di lire per il decreto di cui alla presente relazione; ad esse si aggiungono circa 275 miliardi di lire per il richiamato decreto n. 13 (atto Senato n. 2163) con una previsione di entrata complessiva di circa lire 838 miliardi.

La Commissione finanze e tesoro si è pronunciata, nella sua maggioranza, per l'accoglimento del provvedimento, e conseguentemente il relatore invita l'Assemblea a pronunciarsi per l'approvazione del relativo disegno di legge di conversione.

LAI, relatore

#### PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

2 febbraio 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

#### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

*Decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 21 gennaio 1983.*

### Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

#### Articolo 1.

A decorrere dal 24 gennaio 1983, le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere *D*), punto 3, ed *F*), punto 1, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 5.000 a lire 6.780 e da lire 5.639 a lire 7.400 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

Con la medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *H*), punti 1-*b*, 1-*c* ed 1-*d*, della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semi-fluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da lire 1.415 a lire 2.363, da lire 1.680 a lire 2.628 e da lire 5.100 a lire 7.100 per quintale.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni sono riservati al bilancio dello Stato.

#### Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1983.

PERTINI

FANFANI — FORTE — PANDOLFI —  
BODRATO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA